



# COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°107 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA-TRIBUTI-COMMERCIO-PERSONALE
----------------------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore 13:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Gennari Andrea	Sindaco	Presente
Cagalli Stefano	Vice Sindaco	Presente
Fazioni Monica	Assessore	Presente
Bianchi Alessandro	Assessore	Presente
Contarelli Luciana	Assessore	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mazzocco Chiara.

Il Sig. Gennari Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016
---------	--

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamato** l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, che prevede che:

- le amministrazioni aggiudicatrici, tra le quali sono contemplati gli enti pubblici territoriali, adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, approvati secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4;

**Considerato** che l'art. 1, comma 424, della Legge 232/2016, ha disposto che l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

**Dato atto** che il citato art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, con preventivo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza Unificata, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di redazione, aggiornamento e pubblicazione dei programmi e dei relativi elenchi annuali dei lavori pubblici e delle acquisizioni di forniture e servizi;

**Richiamato** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi schemi annuali ed aggiornamenti annuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2018, n. 57;

**Dato atto** che l'art. 9 "Disposizioni transitorie e finali" del decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;

### Visti

- l'art. 6 "Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi" che prevede:

"1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e

servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati *omissis*. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.

*Omissis*

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. *Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.*

6. Il programma biennale contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'articolo 23 del codice, nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.

7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

9. *Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.*

10. *Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità.* Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

12. *Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5.*

**13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15.";**

- l'art. 7 "Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi" che prevede:

1. ***Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.***

2. ***Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.***

3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

4. *Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, **ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente»** di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.*

5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 29, comma 4, del codice.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. ***Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.***

7. ***Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.***

8. *I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice" nei casi disciplinati dalle lettere a) – e) dell'art. 8;*

9. *Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.*

10. *Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2, del codice."*

- l'art. 8 "Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano le procedure di affidamento" che prevede:

"1. *Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento;* a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. *Nei casi in cui l'amministrazione, in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."*

**Dato atto** che la programmazione dell'attività contrattuale di approvvigionamento di beni e servizi è collegata:  
da un lato

- alle scadenze dei contratti di funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Ente (beni e servizi strumentali quali, a titolo esemplificativo, servizi di manutenzione degli impianti - elettrici, termici, antincendio etc. -, contratti di manutenzione programmi informatici, servizi di bonifica banca dati dei tributi, fornitura carburanti per gli automezzi, acquisti di cancelleria etc.), o di servizi per l'utenza (servizi sociali o alla persona – quali, a titolo esemplificativo, servizi di ristorazione, asilo nido -, servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico);
- ai nuovi fabbisogni di beni e servizi interni o per la collettività amministrata; dall'altro
- alla programmazione finanziaria di cui al D.u.p. ed al bilancio di previsione;

**Considerato** che le vigenti normative prevedono:

- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e del corrispondente aggiornamento annuale, quale obbligo a partire dall'importo di euro 40.000,00 - art. 21, D. Lgs. n. 50/2016;
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad un milione di euro, con aggiornamenti annuali volti ad indicare per ciascun fabbisogno le relative risorse finanziarie, oggetto dell'acquisizione, quantità e relative tempistiche, con obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori entro il mese di ottobre, mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito “acquisti in rete” del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 29, comma 4, del codice e con oneri di pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;

**Atteso** che l'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ha stabilito che le procedure di affidamento dei contratti pubblici debbano avere luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti;

**Richiamato** il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, c.d. decreto “Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'art. 8, comma 1, lett. d), ha previsto che le procedure di affidamento di [lavori], servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 76 – quindi entro l'11.10.2020 – si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da Covid-19;

**Ritenuto**, in disparte le previsioni in merito all'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in relazione agli importi ed agli esercizi finanziari, di organizzare correttamente l'attività contrattuale dell'Ente e la programmazione economico-finanziaria dell'ente;

**Richiamati:**

- il D.P.C.M. 11 luglio 2018, con il quale, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, sono state individuate per l'anno 2018, in parziale modifica del D.P.C.M. 24.12.2015, le categorie merceologiche di beni e servizi (per le amministrazioni locali in particolare vigilanza armata, facility management immobili, pulizia, guardiania, manutenzione immobili ed impianti, trasporto scolastico), con soglia di obbligatorietà fissata in euro 40.000,00, al superamento della quale sussiste l'obbligo di ricorrere a Consip ovvero ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento;
- la delibera A.N.AC. n. 781 del 04.09.2019 “Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori”;

**Ritenuto** di rimettere all'organo di gestione con la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la scelta in concreto della modalità più opportuna che la legge offre per individuare il miglior operatore economico con il quale pervenire all'accordo contrattuale, nei limiti dei parametri di riferimento indicati nelle schede del programma e nel rispetto della programmazione generale rimessa agli organi di indirizzo;

**Ritenuto** altresì opportuno, nel processo di acquisizione dei beni e servizi in questione, autorizzare il competente Responsabile di Servizio a valutare di volta in volta, in relazione alla situazione esistente al

momento di indizione della procedura di gara, l'adesione alle convenzioni indette da CONSIP o il ricorso al soggetto aggregatore, al M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le forniture di beni e servizi sotto soglia come previsto dall'art. 1, comma 450, L. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012), ovvero, mediante la piattaforma e-procurement prescelta, l'indizione di una diversa procedura di scelta del contraente compatibilmente con le opzioni di legge;

**Richiamate** le disposizioni di contenimento della spesa pubblica ed, in particolare, di razionalizzazione e riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, imposte dalla L. 94/2012, dal D.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, c.d. "Spending Review", dall'art. 1, commi 141-145, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), art. 9 D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014, dall'art. 10, comma 6, D.L. 192/2014 (c.d. decreto "Milleproroghe", convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015) e, da ultimo, dall'art. 1, commi 494-524, L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), art. 1 comma 417 della Legge n. 205/2017 (Legge Bilancio 2018 – riduzione a 2 anno sino al 31.12.2018 degli acquisti centralizzati per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti, telefonia), art. 1 commi 582-587 Legge n. 160/2019 (Legge Bilancio 2020), che amplia la possibilità di approvvigionarsi tramite Consip ed estende l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione dei servizi;

**Richiamata** in particolare la cogenza dell'art. 1 comma 7 del D.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012 che prevede: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, *relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento* costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero *ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.....*La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8. *I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;* ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto;

**Dato atto** che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, salvo apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, da comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid, considerate la responsabilità disciplinare ed il danno erariale;

**Richiamata** altresì la legge 28.12.2005 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, prevede:  
- la predisposizione a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) di un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione da approvare dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che contenga, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica - articolo 1 comma 513;

- la programmazione, a cura di Consip SpA o del soggetto aggregatore interessato, sentita l'Agid, degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con proposta alle amministrazioni pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa e promozione dell'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni - articolo 1 comma 514;
- la procedura descritta, di cui ai commi 512 e 514 della legge n. 208/2015, ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, con priorità di utilizzo dei risparmi per investimenti in materia di innovazione tecnologica – articolo 1 comma 515;

**Atteso** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 513 della legge n. 208/2015:

- è stato approvato il Piano triennale per l'informatica 2019-2021;
- a luglio 2020 è stato approvato il Piano triennale per l'informatica 2020-2022;
- che sul sito web dell'Agenzia per l'Italia digitale al seguente indirizzo: [pianotriennale-ict.italia.it](http://pianotriennale-ict.italia.it) è pubblicato il Piano Triennale, quale documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione che deve accompagnare e supportare la trasformazione digitale del Paese, definendo:
  - le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica;
  - il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
  - gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo;
- nel Piano triennale per l'informatica 2020-2022 sono in particolare evidenziate quali azioni per le Pubbliche Amministrazioni Locali piani di migrazione verso i servizi cloud ed i data center, i servizi on line (PagoPA), riuso ed open source, nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (RDT), anche in forma aggregata;

**Dato atto** che la pianificazione e la programmazione dell'attività contrattuale che l'amministrazione nel corso del **biennio 2021-2022** intende avviare, sia a seguito della scadenza di rapporti contrattuali in corso che per la realizzazione di opere pubbliche (servizi tecnici), risulta riportata in allegato – **scheda A- scheda B e scheda C** e riguarda sia i contratti di servizi e forniture pluriennali sia i contratti con carattere annuale;

**Considerato** che la suddetta programmazione:

- lascia salva la possibilità di avviare procedimenti non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché la possibilità di apportare modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di leggi o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- avviare interventi che, seppur non inseriti negli strumenti di programmazione, possono essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario ovvero per i quali si rendono subito accessibili i relativi finanziamenti;
- non prevede né le spese di natura economica, autorizzate dalla Giunta con appositi provvedimenti di individuazione di fondi economici, né le spese gestite dall'economista nell'attività di funzionamento ordinaria, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi e delle forniture necessarie al corretto funzionamento dell'amministrazione comunale;

**Atteso** che il Responsabile di Servizio preposto sarà autorizzato ad assumere, con proprio provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento di scelta dei contraenti per l'approvvigionamento dei servizi e forniture di competenza, ivi compresi gli aspetti legati all'indizione delle procedure di gara, all'approvazione dei relativi atti, alla valutazione di eventuali rinnovi, laddove sussistano i presupposti di legge, nonché ad assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti o gli adempimenti necessari alla corretta gestione delle procedure concorsuali e dei successivi rapporti contrattuali, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice della gara, dell'aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto, atti

tutti di natura gestionale e riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza in capo alla dirigenza/organismi di gestione;

**Ritenuto** pertanto di adottare la programmazione di cui trattasi al fine di impostare tutta l'attività di programmazione economico-finanziaria dell'ente, articolando la programmazione negli allegati di legge;

**Considerato** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del D. Lgs. 50/2016, al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del contraente, la presente programmazione delle forniture e dei servizi in parola può altresì essere utilizzata come avviso di preinformazione, da pubblicare, in ragione delle soglie, sul profilo di committente della stazione appaltante o dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, con la possibilità di un'ulteriore riduzione dei tempi di pubblicazione delle procedure di gara;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento Tecnico al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - parte contabile per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - parte obiettivi/Piano delle Performance per il triennio 2020/2022;

**Atteso** che è in corso di presentazione al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Considerato** che, in caso di modifiche della programmazione economico-finanziaria in sede di redazione del bilancio di previsione 2021-2023 e di nota di aggiornamento tecnico al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo si procederà ad armonizzare la programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi secondo l'Allegato 4/a al Decreto Legislativo n. 118/2011, Principio contabile applicato concernente la programmazione;

**Dato atto** che nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la programmazione tutti i piani ricognitivi dei fabbisogni dell'ente e di razionalizzazione delle dotazioni per il funzionamento dell'organizzazione devono coordinarsi con il Dup e con il bilancio di previsione e rispettive variazioni;

**Richiamati:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Preso atto** dei riscontri dei Responsabili di Servizio alla nota del Segretario Comunale prot. n. 9280 del 17-09.2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli, di regolarità tecnica, espressi dai competenti Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il **programma dei fabbisogni di beni e servizi per il biennio 2021-2022**, di importo compreso tra 40.000,00 euro ed 1.000.000,00 e di importo superiore ad euro 1.000.000,00, in entrambi i casi I.v.a. esclusa, ex art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017- **scheda A- scheda B e scheda C** di cui al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;



3. Di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento si integrano con i documenti di programmazione economico-finanziaria 2020-2022 e nei redigenti documenti di programmazione 2021-2023;
4. Di individuare nel Settore Tecnico Lavori Pubblici-Patrimonio e nel Responsabile di Servizio al medesimo preposto, rispettivamente, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, sulla base delle comunicazioni delle singole unità organizzative dell'Ente, in quanto già abilitato all'inserimento delle schede del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nel Segretario Generale il Responsabile sostituto;
5. Di incaricare i competenti Responsabili di Servizio a valutare di volta in volta, in relazione alla situazione esistente al momento di indizione della procedura di gara, l'adesione alle convenzioni indette da CONSIP od il ricorso al soggetto aggregatore, ad altre Centrali uniche di committenza istituita ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, al M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le forniture di beni e servizi sotto soglia come previsto dall'art. 1, comma 450, L. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012), ovvero, mediante la piattaforma e-procurement prescelta, l'indizione di una diversa procedura di scelta del contraente ricorrendone i presupposti di legge, assumendo tutti gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, ivi compresi gli atti di indizione alle procedure di gara, l'approvazione dei relativi atti, la nomina della commissione giudicatrice della gara, l'aggiudicazione, i rinnovi o le proroghe ricorrendone le condizioni di legge, la sottoscrizione dei contratti;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti unitamente ai provvedimenti di affidamento delle forniture di beni e servizi agli operatori economici individuati e troveranno imputazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio secondo il cronoprogramma di spesa e l'esigibilità dell'obbligazione finanziaria;
6. Di dare inoltre atto che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisi od imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento che, comunque, potrà essere aggiornato in ragione dei correlati fabbisogni;
7. Di incaricare il competente Responsabile di Servizio di pubblicare il programma biennale delle forniture e dei servizi, rappresentato nei due allegati al presente provvedimento, sul profilo committente del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", al link "Provvedimenti organi di indirizzo politico", sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
8. Di dare atto che ai fini dell'adozione e pubblicazione sul Profilo del Committente della programmazione dell'ente, sono utilizzati gli schemi allegati al decreto interministeriale ed attualmente disponibili in versione foglio di calcolo XLS sul sito della Regione del Veneto;
9. Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco  
F.to Gennari Andrea

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale  
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

Data 18-09-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Farinazzo Roberta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

Data 18-09-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Farinazzo Roberta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 del 22-09-2020**

**Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio  
2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 696.

li 28-09-2020

L' INCARICATO  
F.to Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 del 22-09-2020**

**Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio  
2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**L'INCARICATO  
F.to Bonfante Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa